

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 17 MARZO 1950

(8ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari » (N. 688) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRABINO, <i>relatore</i>	Pag. 107 e <i>passim</i>
GIARDINA	110 e <i>passim</i>
GASPAROTTO	110
BOSCO	110 e <i>passim</i>
RIZZO Giambattista	111 e <i>passim</i>
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	112 e <i>passim</i>
GIUA	112
FOCACCIA	113
PARRI	113
BOGGIANO PICO	113
RIZZO Domenico	114
SANNA RANDACCIO	114
PRESIDENTE	108 e <i>passim</i>

(Discussione e approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, senza modificazioni, e, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, concernenti revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (N. 881) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PEZZINI, *relatore* Pag. 106

La riunione ha inizio alle ore 16,50.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Mastino, Parri, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano, Varaldo e Zoli.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, senza modificazioni, e, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, concernenti revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (N. 881) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, senza modificazioni, e con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, concernenti revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

8ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pezzini.

PEZZINI, *relatore*. I due decreti legislativi sottoposti al nostro esame per la ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, concernono la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria. Il primo di essi è il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, che detta appunto le norme della revisione, fissando le nuove tabelle organiche dell'Amministrazione centrale, dell'Intendenza di finanza e quelle del personale dipendente dalle Direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e del Catasto; il secondo è il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, che detta disposizioni integrative del precedente decreto. Essi corrispondono ad una chiara e inderogabile esigenza amministrativa: epperò la loro ratifica si impone, così come ha precedentemente ritenuto la Commissione speciale della Camera dei deputati, che ha apportato modificazioni soltanto al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732.

Di tali modificazioni darò brevemente ragione.

Col secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, venne stabilita una riduzione di un anno e mezzo dei limiti di anzianità richiesti per le promozioni da effettuarsi per merito comparativo, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del decreto medesimo.

Successivamente, però, è avvenuto che, in sede di revisione dei ruoli organici di altre Amministrazioni e, in particolare, di quello del Ministero del tesoro (articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111) venisse disposta una riduzione dei limiti di anzianità per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B, ed al 10° di gruppo C, da applicarsi per il periodo di due anni dall'entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti, valevole anche per il conferimento dei posti che si fossero resi disponibili successivamente alla data di attuazione dei provvedimenti stessi.

Di qui l'opportunità, dettata da una esigenza di perequazione, di emanare analoga disposizione anche per l'Amministrazione finan-

ziaria. La sperequazione, alla quale occorreva ovviare, non si risolveva soltanto in danno del personale dipendente, ma anche in danno dell'Amministrazione, la quale ha bisogno, nell'attuale fase di riordinamento del sistema tributario, di poter operare una più larga scelta e, quindi, una più rigorosa selezione nel conferimento dei gradi direttivi.

A questo fine intendeva rispondere l'articolo 6 del sopracitato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732. Senonchè tale articolo risultò formulato in modo poco chiaro, per il richiamo — in esso contenuto — all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517 (il quale si riferiva ai soli posti disponibili alla data di attuazione di tale decreto), dando luogo da parte degli organi di controllo ad eccezioni insuperabili che hanno reso inoperante il provvedimento.

La Commissione speciale della Camera dei deputati, trovando pienamente consenziente il Ministero delle finanze, ha quindi elaborato e approvato una formulazione più precisa del primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, nei seguenti termini:

« Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo ».

Per evitare, poi, che la norma contenuta nel precitato articolo 6, e confermata nella sua nuova formulazione, potesse rimanere inoperante nel caso che essa fosse entrata in vigore — come accade — dopo il 14 gennaio 1950, cioè dopo il termine di due anni previsto dallo stesso articolo, si rendeva necessario stabilire che essa norma dovesse avere effetto dalla entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732. Ciò che è stato stabilito nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, articolo che è così formulato: « La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732 » Concludendo,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

8ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

invito la Commissione ad approvare il testo del disegno di legge di ratifica, così come esso ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, è ratificato senza modificazioni.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo *A* e *B* ed al 10° dei ruoli di gruppo *C* di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo ».

(È approvato).

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari » (N. 688) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico,

subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ha una notevole importanza perchè innova profondamente il regime dell'assistentato universitario, nonché quello del personale tecnico e subalterno, compresi gli infermieri ed i portantini. Questo personale, dopo la legge Gentile del 1924, era stato sistemato giuridicamente come personale di nomina dei rettori ed a carico dei bilanci universitari, considerandosi più utile, ai fini della attività degli assistenti e per lo stesso buon andamento delle Università, che la qualifica di assistente fosse aderente al carattere di ciascuna Università in cui questi esercitava la sua azione.

È questo un concetto subordinato al concetto generale e fondamentale dell'autonomia delle Università. Oggi tale autonomia è più un'ombra che una sostanza, e, a renderla un'ombra, contribuisce anche questo decreto legislativo, il quale statizza, come si dice con brutta parola, il personale assistente tecnico e subalterno.

Tuttavia il legislatore, ben consapevole che questo personale è, per la natura delle sue funzioni, aderente alla vita universitaria e non può avere alcuna analogia con il personale più specificatamente burocratico dell'Amministrazione dello Stato, ha tentato una soluzione intermedia che potrebbe definirsi ibrida. Gli assistenti universitari sono degli statali, perchè il loro stato giuridico è quello di funzionari statali: essi hanno, quindi, un inquadramento nei ruoli dello Stato, una carriera entro questo inquadramento e garanzie di stato giuridico analoghe a quelle del personale statale; ma, per tutto il resto, non sono che personale universitario; la loro nomina, infatti, avviene secondo la procedura universitaria, con concorso, cioè, che, se è nazionale, si svolge, però, presso e per conto di ciascuna Università. I candidati sono giudicati da una Commissione di professori scelti nella stessa Università, la terna è in ordine alfabetico, il professore può accettarla o meno, e non è costretto ad accettarla neanche se

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

8ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

faceva parte della Commissione giudicatrice che l'ha proposta.

Così stando le cose, una volta che il concorso sia stato espletato e il professore abbia fatto la sua scelta — a tale proposito il decreto del Ministro è soltanto un atto formale, con cui nulla si può venire a modificare — lo Stato non può interferire sulla scelta anzidetta, che è ad arbitrio del professore stesso.

Ciò nonostante gli assistenti universitari con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, hanno conseguito, come ho già detto, una maggior sicurezza di carriera, maggiori garanzie. Queste garanzie sono rappresentate dal fatto che l'assistente non può essere senz'altro dimesso: c'è, infatti, una determinata procedura, per garantire all'assistente una certa stabilità. Tuttavia resta fermo il principio secondo il quale quando si pronunzia in determinate forme l'incompatibilità dell'assistente con i fini della attività scientifica dell'Istituto a cui egli appartiene, l'assistente stesso viene esonerato dall'incarico. Sotto questo riguardo la condizione degli assistenti universitari è assai diversa da quella dei funzionari statali.

Le Facoltà universitarie non sono rimaste soddisfatte del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. I Rettori hanno protestato, nella loro quasi totalità, perchè nelle norme di cui al decreto legislativo anzidetto hanno visto una diminuzione dell'autonomia delle Università.

Tuttavia la legge è ormai una realtà; non ratificare il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, significherebbe mettere in subbuglio l'intera categoria degli assistenti universitari, i quali, del resto, sono convinti fino ad un certo punto di avere ottenuto miglioramenti economici e garanzie giuridiche efficaci.

Pertanto io sono senz'altro del parere di ratificare il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Sono però dell'opinione — e in ciò convergo con il relatore della Camera dei deputati — che sia necessario apportare alcuni emendamenti al testo del decreto legislativo in questione. Diverse modificazioni sono già state apportate dalla Camera dei deputati, altre sono state proposte da me e da colleghi della Commissione. Occorrerà discutere questi emen-

damenti con una certa ponderatezza, perchè essi sono numerosi e talvolta sottili ed intricati.

Ciò premesso, se la Commissione è d'accordo, credo che senz'altro potrebbe essere iniziato l'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, passando all'esame degli articoli.

Avverto che l'articolo 1 del disegno di legge è comprensivo di numerose modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Si procederà, quindi, innanzi tutto, perchè la discussione possa svolgersi con il maggior ordine possibile, all'esame e alla votazione delle singole parti dell'articolo anzidetto.

Resta inteso che in sede di articolo 1 del disegno di legge, che comprende le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, potranno altresì essere presentati e, quindi, saranno esaminati ed eventualmente votati tutti quegli emendamenti che si riferiscano ad articoli del decreto legislativo in questione non modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame della parte dell'articolo 1, relativa anche alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 4. — Il terzo comma è soppresso.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ai posti vacanti di assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo, semprechè trattisi di cattedre corrispondenti o affini a quella cui l'assistente è addetto, o ad una parte di essa, previo parere favorevole della Facoltà, in seguito a richiesta del professore ufficiale, e con il consenso dell'assistente ».

Sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai posti vacanti di assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche può provvedersi, altresì, alle condizioni di cui al precedente comma, mediante trasferimento del

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

8ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella B, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e ai posti vacanti di assistente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica può provvedersi mediante nomina del personale assistente delle scuole di ostetricia autonome, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 ».

« È ammesso il trasferimento degli assistenti di astronomia e di materie matematiche a posti di aiuto degli Osservatori astronomici e degli assistenti di Clinica ostetrica e ginecologica a posti di aiuto o di assistente nelle scuole ostetriche autonome, in seguito a richiesta dei direttori competenti e con il consenso dell'assistente ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti la parte anzidetta dell'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo alla parte dell'articolo 1 relativa alla modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172:

Art. 5. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La nomina è conferita, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa corrispondente, in qualsiasi Università o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali ».

Avverto che il relatore, senatore Ferrabino, propone di sostituire, nel testo di cui ora ho dato lettura, alla parola « corrispondente » la parola « affine ». Poichè non si fanno osservazioni in proposito, metto ai voti la parte dell'articolo 1 relativa alla modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 5

del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 con l'emendamento proposto dal relatore:

Art. 5. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La nomina è conferita, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa affine, in qualsiasi Università o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 con l'emendamento proposto dal relatore è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 6, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: l'articolo 6 è così formulato:

« L'assistente ordinario consegue il grado 9° dopo tre anni di permanenza nel grado 10°, in seguito a giudizio di idoneità pronunziato dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata.

« Dopo sette anni di permanenza nel grado 9° l'assistente consegue il grado 8°, salva, comunque, l'osservanza del disposto dell'articolo 8 del presente decreto ».

Avverto che il senatore Giardina propone di sostituire al secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, un altro così concepito:

« Dopo cinque anni di permanenza nel grado 9°, l'assistente consegue il grado 8° se abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza; e, dopo altri due anni, il grado 7° se sia stato dichiarato maturo in un concorso a cattedra universitaria. Resta ferma in ogni caso l'osservanza del disposto dell'articolo 8 del presente decreto ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

8ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

GIARDINA. In base all'emendamento da me proposto all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, gli assistenti ordinari conseguirebbero un miglioramento di carriera: essi, infatti, potrebbero giungere al grado settimo anzichè all'ottavo. Io, anzi, sono del parere che la carriera degli assistenti universitari debba ancora essere migliorata; a mio avviso, infatti, essi dovrebbero avere una posizione superiore a quella dei professori di liceo, i quali giungono già al sesto grado. In ogni modo non precorriamo i tempi e riserviamoci di affrontare questo problema in sede di riforma universitaria.

Con questo mio emendamento, inoltre, riduco da sette a cinque anni la permanenza al grado nono. Per giungere al grado ottavo bisogna, però, aver conseguito l'abilitazione alla libera docenza, che è uno dei gradi accademici più importanti. L'assistente, infine, dopo altri due anni, potrà conseguire il grado settimo, se sia stato dichiarato maturo in un concorso a cattedra universitaria.

Su questo credo che tutti dovremmo essere d'accordo. Il Ministro, però, mi ha fatto sapere che nelle condizioni di cui all'emendamento da me proposto vi sarebbero molte persone e quindi, d'accordo con lui, propongo di modificare il mio emendamento nel seguente modo: aggiungendo, cioè, alle parole « in un concorso a cattedra universitaria » queste altre « ed abbia ottenuto qualche voto per la terna dei vincitori in un concorso a cattedra universitaria ». Seguirebbe poi, rimanendo invariata, l'ultima parte dell'emendamento da me proposto.

In tale modo, come è ovvio, si conseguirebbe una riduzione del numero degli idonei. Ciò che, infatti, preoccupava il Ministero era l'aggravio finanziario che sarebbe derivato dalla primitiva formulazione del mio emendamento.

FERRABINO, *relatore*. Questo emendamento è di una certa gravità ed io desidero illustrarlo alla Commissione affinché il voto possa essere dato con informata coscienza. Il grado settimo di cui qui si parla è anche il grado dei professori straordinari e, perciò, sia il Ministero che la Corte dei conti hanno prospettato la necessità di evitare che l'assistente possa conseguire il grado settimo, perchè si potrebbe verificare una spiacevole situazione,

grave soprattutto ai fini disciplinari, quella, cioè, per la quale un professore universitario, dopo aver vinto un concorso e raggiunto la sua cattedra, possa trovarsi ad avere alle sue dipendenze assistenti dello stesso suo grado.

È vero poi, come ha detto il senatore Giardina, che la carriera dei professori di scuole medie, attualmente, giunge fino al grado sesto, per i più valenti: sotto questo riguardo sarebbe indubbiamente opportuno che anche gli assistenti universitari avessero un'analogha carriera. Osservo, però, che sarebbe prima di tutto necessario che la carriera dei professori universitari venisse modificata; essa, così, dovrebbe cominciare dal sesto grado. Ma fino a tanto che la carriera dei professori universitari avrà inizio dal settimo grado, io nutro grande esitazione ad ammettere che gli assistenti universitari possano raggiungere il grado settimo, nonostante il mio vivo desiderio di migliorare la carriera degli assistenti universitari stessi.

GASPAROTTO. Rimettendomi per la forma ai tecnici più competenti di me, io mi associo per la sostanza a qualsiasi proposta di miglioramento della situazione economica della categoria degli assistenti universitari che hanno una dignità da salvare e svolgono un'alta funzione didattica. Oggi la categoria degli assistenti universitari è trattata in modo non adeguato ai compiti da essi espletati: ben venga, quindi, l'emendamento Giardina, se servirà a migliorare la loro condizione. Una disposizione nel senso proposto spingerà gli assistenti universitari a dedicarsi con rinnovata energia alla propria attività, del che non vedo perchè i professori dovrebbero lamentarsi.

BOSCO. Mi associo alle parole pronunciate dal senatore Gasparotto intese a far presente l'indispensabile necessità di migliorare le condizioni degli assistenti universitari, che sono i collaboratori principali dei professori universitari.

Vorrei, però, pregare il senatore Giardina di escludere dal suo emendamento il riferimento alla maturità e ai voti per la terna. Infatti, com'è stato chiarito da una circolare del Ministero non è più necessario un giudizio preventivo di maturità nelle relazioni di concorso. Conformandosi a questa circolare

molte delle ultime Commissioni giudicatrici hanno ritenuto di poter fare almeno di tale giudizio.

Approvo, poi, senz'altro il principio secondo il quale, ad un certo punto, per passare al grado 8° occorra la libera docenza. Giunti, però, al grado 8° si dovrebbe, a mio avviso, arrivare automaticamente al grado 7° e successivamente al grado 6°, come avviene per i professori di liceo.

A tal fine, in sostituzione di quello Giardina, presento un emendamento così formulato: «Dopo cinque anni di permanenza nel grado 9°, l'assistente consegue il grado 8° se abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza; dopo tre anni di permanenza nel grado 8°, consegue il grado 7° e, dopo altri tre anni, il grado 6°. Resta ferma in ogni caso l'osservanza del disposto dell'articolo 8 del presente decreto ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi limiterò ad aggiungere, a quanto è stato lucidamente esposto dal relatore, qualche parola sul carattere sperimentale del provvedimento in discussione. È convinzione diffusa fra i professori universitari, oltre che fra gli interessati, che questo primo tentativo di sistemazione dello stato giuridico — e vedremo, poi, che questo stato giuridico in sostanza è molto precario — e dello stato economico della categoria degli assistenti universitari non sia sufficiente, e che successivamente, quando, cioè, la legge avrà una più larga attuazione, le condizioni della categoria anzidetta potranno e dovranno essere ulteriormente migliorate. Ciò premesso, io mi dichiaro favorevole a tutte le proposte che tendano a migliorare la carriera e lo stato economico degli assistenti universitari.

Faccio poi rilevare che con la ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, noi siamo chiamati a regolare le attuali condizioni giuridico-economiche, non soltanto degli assistenti universitari, ma anche dei lettori, cioè di quei professori di determinate materie, di lingue specialmente, che, pur insegnando nelle Università, dovrebbero avere uno sviluppo di carriera pari a quella che hanno i professori delle stesse materie nelle scuole secondarie. Ciò, però, non si verifica perchè, mentre i professori di liceo arrivano al grado sesto, i lettori universitari non raggiungerebbero tale grado. Questa, evidentemente, è

una situazione assurda che dovrà essere corretta, perchè non si può ammettere che dei docenti universitari non conseguano un grado a cui, invece, hanno possibilità di arrivare gli insegnanti delle scuole secondarie.

Quindi io mi associo alla proposta di un più ampio sviluppo della carriera degli assistenti universitari e a tale proposito credo che l'emendamento formulato dal senatore Bosco sia quello che meriti maggiore considerazione, sempre che ad esso non ostino difficoltà di carattere finanziario.

Debbo dichiarare, però, che io non condivido le preoccupazioni espresse dal senatore Bosco per quanto riguarda la dichiarazione di maturità ed i voti per la terna, a cui fa riferimento il secondo emendamento proposto dal senatore Giardina.

Non mi pare infatti degna di lode la prassi già instaurata dalle Commissioni per i concorsi universitari di non emettere il giudizio di maturità. Tale prassi ebbe origine da una sentenza del Consiglio di Stato, male interpretata dal Ministero, il quale sentì il bisogno di redigere una circolare che sviò le Commissioni per i concorsi universitari.

Il giudizio di maturità (che è di per sé un giudizio di idoneità) è il presupposto della formazione della terna, cioè della dichiarazione dei vincitori del concorso. Ritengo, pertanto, che sarebbe ottima norma mantenere tale giudizio di maturità in ogni concorso come ora di regola avviene.

Con tale precisazione, mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Bosco.

GIARDINA. Sono lieto che il senatore Gasparotto abbia accettato lo spirito del mio emendamento, tendente a favorire la carriera degli assistenti universitari.

Circa le osservazioni avanzate dal relatore, mi permetto di rilevare che la discordanza da lui paventata fra quella che dovrebbe essere la nuova situazione gerarchica degli assistenti universitari, in base all'emendamento da me proposto, e la situazione gerarchica dei professori universitari esiste già nella carriera dei provveditori agli studi, i quali iniziano la loro carriera con il grado sesto, mentre hanno alle loro dipendenze i presidi di liceo che sono di grado quinto. Ad ogni

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

8ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

modo si tratta di una situazione temporanea che servirà a promuovere una revisione delle carriere nell'ambito dell'istruzione superiore.

Dichiaro quindi di aderire all'emendamento proposto dal collega Bosco, che integra e, anzi, va al di là del mio stesso emendamento.

PRESIDENTE. Pertanto, ritirato l'emendamento Giardina, la discussione prosegue sull'emendamento Bosco. Pregherei l'onorevole rappresentante del Governo di voler esprimere il suo parere a proposito di tale emendamento.

VISCHIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi rimetto alla Commissione.

GIUA. Avevo chiesto la parola per discutere sull'emendamento proposto dal senatore Giardina e le stesse osservazioni che avrei dovuto fare su quell'emendamento, se non fosse stato ritirato, le faccio ora in merito all'emendamento presentato dal senatore Bosco per associarmi alle considerazioni del relatore.

Premetto di non essere contrario allo sviluppo di carriera degli assistenti universitari. Io stesso ho avuto a soffrire della situazione in cui attualmente versano gli assistenti, perchè, essendo stato allontanato dall'assistentato per motivi politici, dopo lunghi anni di servizio, ho ricevuto una liquidazione che non posso che qualificare ridicola.

Comunque debbo far rilevare che le osservazioni del collega Ferrabino hanno un grande valore e, pertanto, non dobbiamo superficialmente accettare, indulgendo ad un presunto criterio umanitario, le proposte tendenti ad un miglioramento della situazione economico-giuridica della categoria degli assistenti universitari. Non dobbiamo, innanzi tutto, dimenticare che probabilmente questa legge rimarrà in vigore per breve tempo, perchè immagino che la prossima riforma della carriera universitaria si occuperà nuovamente della questione in esame, ed a questo riguardo credo che il Ministro Gonella abbia in animo di creare una posizione di parallelismo tra le due carriere di professore e di assistente.

Va tenuto, inoltre, presente che l'assistente è un collaboratore del professore universitario, vive accanto a lui ed è facile che venga

in contrasto, non dico con le direttive scientifiche, ma con il sistema di lavoro del titolare della cattedra, per cui fra i due sorgono a volte insanabili cause di divergenza. Questo fatto non può essere trascurato, nel momento in cui ci apprestiamo a rivedere lo stato giuridico degli assistenti. Faccio osservare frattanto che tale stato giuridico è già garantito dalla possibilità che l'assistente ha, se venga in contrasto con il direttore dell'Istituto o con il professore, di passare all'insegnamento nelle scuole medie.

Ciò detto, facilmente si può pensare che, trovandosi insieme nell'insegnamento un assistente vecchio ed un professore giovane dello stesso grado, sorga il pericolo di seri contrasti, con conseguente completa svalutazione dell'insegnamento del professore titolare della cattedra.

È indubbio, quindi, che, se si dovesse verificare l'eventualità di simili contrasti tra l'assistente e il professore di pari grado, non sarebbe possibile mantenere entrambi nello stesso istituto o laboratorio. E, per risolvere senza gravi complicazioni questa questione, a mio parere non c'è che da approvare nel testo originario l'articolo 6, perchè, se vogliamo migliorare la carriera degli assistenti universitari, dobbiamo anche adeguatamente migliorare la carriera dei professori — e questo potrà essere compiuto solo dalla riforma Gonella — per non creare uno stato di disagio e di insofferenza nella vita universitaria, a tutto detrimento del buon andamento degli studi.

Dichiaro dunque di non essere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Bosco.

BOSCO. Alle notevoli osservazioni fatte dal collega Giua io vorrei obiettare che nell'ambiente universitario non è il grado a contare, ma la funzione, tanto è vero che nell'ordinamento universitario vi sono Rettori di grado sesto che hanno alle loro dipendenze professori di grado terzo. Nelle Università non si è mai fatta questione di grado; è la funzione, è, soprattutto, il valore intrinseco del docente ciò che ha importanza. Se insieme lavorano un assistente di grado sesto ed un professore, sia pure straordinario, ma di ruolo, del medesimo grado, o di grado immediatamente inferiore, sarà sempre l'assistente a trovarsi in uno stato di dipendenza nei riguardi del pro-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

8ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

fessore, se non altro, appunto per la diversa funzione che ciascuno dei due esplica. Se sperequazione può esservi, essa verrà a verificarsi soltanto nell'eventuale diverso trattamento economico, cosa a cui facilmente si potrà ovviare con la futura riforma.

Riconfermo quindi l'opportunità del mio emendamento.

Per quanto riguarda possibili preoccupazioni finanziarie, in merito alla portata economica della nuova norma, faccio presente che questa entrerà in vigore con il nuovo bilancio e in esso sarà prevista una voce per lo stanziamento dei fondi necessari.

VISCHIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Su quest'ultima affermazione del senatore Bosco debbo esprimere i miei dubbi.

FOCACCIA. Condivido pienamente le osservazioni fatte dai senatori Giua e Ferrabino. Chi è direttore di un Istituto universitario sa fin troppo bene quel che può verificarsi quando si trovino assieme un professore ed un assistente di pari grado: può venirsi a creare una situazione spiacevole e delicata in quanto l'assistente anziano assai difficilmente sentirà di essere un subordinato del professore giovane.

Dichiaro quindi di essere favorevole al testo originario dell'articolo 6.

GIARDINA. Il senatore Giua ha osservato che gli assistenti che hanno compiuto sei anni di assistentato hanno possibilità di passare all'insegnamento nelle scuole medie, raggiungendo così anche il grado sesto. Io mi permetto di osservare che questo caso si verifica in genere per l'assistente, diciamo così, fallito, il quale è costretto ad abbandonare la carriera universitaria, perchè non ha più speranza di conquistare una cattedra universitaria. Accogliendo il punto di vista espresso dal senatore Giua noi verremmo a premiare gli assistenti che hanno dato cattiva prova e verremmo a punire gli assistenti che rimangono meritatamente sulla breccia, i quali solo dopo parecchi anni di sacrifici e di studio nei laboratori e nelle biblioteche potrebbero riuscire a conquistare una cattedra universitaria. Noi, invece, tendiamo a migliorare la carriera degli assistenti che si trovano e rimarranno ancora per molti anni nella categoria dell'assistentato universitario.

Faccio mie le parole del senatore Bosco circa il fatto che nelle Università non vi è la mentalità del grado, ma quella della funzione. Del resto negli Istituti scientifici anche un professore incaricato, un professore che inizi la sua carriera universitaria col grado sesto o settimo, ha la funzione di direttore e come tale ha piena giurisdizione nell'ambito del suo Istituto e nessun contrasto può sorgere tra lui e l'assistente. Gli incidenti, se avvengono, sono assai rari e, comunque, all'articolo 7 del presente decreto — che peraltro non innova ma fa proprie le norme precedenti — si conferma che l'assistente può essere mandato via dal direttore dell'Istituto qualora vi sia giustificato motivo.

Quindi un professore incaricato, un professore che inizi la sua carriera, può benissimo proporre al Rettore e al Ministero che venga esonerato dall'incarico l'assistente, anche di grado sesto, che non dia buona prova.

PARRI. Vi è un punto della discussione fin qui svolta su cui io non concordo e, cioè, sull'avvicinamento che è stato fatto tra professori di liceo ed assistenti universitari, in quanto non mi pare possibile sostenere un paragone fra le funzioni di queste due categorie. I professori di liceo svolgono una funzione didattica che merita certamente un alto riconoscimento, ma essi rinunciano ad ogni carriera scientifica e pertanto non possono stabilirsi confronti di gerarchia fra gli stessi professori di liceo e gli assistenti universitari.

Faccio notare, poi, che il provvedimento in discussione ha carattere di urgenza: ora, le modificazioni proposte verrebbero a causare un ritardo nell'applicazione del provvedimento stesso, perchè esse implicano un notevole impegno finanziario, per il quale occorre accertare la copertura che non è sicura.

Ritengo, pertanto, che, sentite le osservazioni prudenziali che sono state avanzate da autorevoli colleghi, sarebbe più opportuno lasciare invariato il testo del decreto legislativo in questione, salvo successivamente a rivedere in una maniera più organica e ponderata tutta la materia nel quadro generale della riforma universitaria.

BOGGIANO PICO. Dichiaro di aderire al punto di vista espresso dal relatore, senatore Ferrabino, di non modificare, cioè, il testo

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

8ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

dell'articolo 6, e ciò per consolidare la disciplina nei nostri istituti universitari.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A mio modo di vedere l'emendamento proposto dal senatore Bosco peggiora la situazione degli assistenti universitari. Io pongo la domanda: quale sorte verrebbe riservata agli assistenti che non prendono la libera docenza? Mi si potrebbe rispondere: l'articolo 8 regola questo caso. Al che io obietto che l'articolo 8 stabilisce una cosa diversa, perchè dispone che gli assistenti non possono permanere in servizio per oltre un decennio se non conseguano la libera docenza, cioè non prevede che essi possano permanere in servizio per un tempo indefinito nel grado nono.

RIZZO DOMENICO. Non v'è dubbio, come già da qualche oratore è osservato, che l'emendamento proposto dal senatore Bosco importi un maggior onere finanziario. Ora, noi non possiamo dire; firmiamo l'impegno e successivamente troveremo i fondi necessari; bisogna prima trovare i fondi e poi fare la legge. Nè si può rimandare lo stanziamento al bilancio dell'anno venturo, perchè anche in questo caso dovremmo fissare con quali fondi si potrà far fronte al maggior onere di cui all'emendamento in questione.

FERRABINO, *relatore*. Vorrei pregare caldamente il senatore Bosco di non insistere nel suo emendamento. La ragione è questa: la categoria degli assistenti anela a veder approvato il disegno di legge in esame. Ieri sera una commissione venuta da me, esprimendo rispettose lagnanze per il gran ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge, mi faceva vive premure perchè esso fosse oggi stesso approvato. Ora, ogni emendamento — come quello del senatore Bosco — che importa una maggiore spesa inevitabilmente fa ritardare l'approvazione del disegno di legge in esame.

Aggiungo, come vedremo fra poco, che la tabella A, relativa al numero dei posti di ruolo degli assistenti universitari, comporta, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, un aumento di 220 posti, aumento che è assai desiderato dalla categoria interessata, contro il quale, però, già abbiamo un veto espresso per iscritto dal Ministero del

tesoro. Al riguardo la categoria interessata mi ha comunicato che, piuttosto di far rinviare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge in esame, essa è disposta a rinunciare al vantaggio costituito dall'aumento di questi 220 posti.

L'avvenire è in mano degli dei: ci saranno certo altri miglioramenti, tutti lo sappiamo, e anche io sono d'accordo che la carriera degli assistenti debba essere migliorata; tuttavia non è questa la sede, non è questo il momento, non è questa la forma.

Pregherei, quindi, vivamente tutti i presenti di dare peso a queste mie parole e prego anche il rappresentante del Governo di prendere posizione su questo punto, a cui del resto, con molta sagacia, hanno già accennato i senatori Parri e Rizzo Domenico.

PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione. L'emendamento proposto dal senatore Bosco viene a stabilire un onere finanziario, di cui non sappiamo, però, l'entità. Richiamo l'attenzione dei colleghi su questo punto.

RIZZO GIAMBATTISTA. Faccio presente che l'emendamento del senatore Giardina, nella sua ultima formulazione, importerebbe un onere finanziario addirittura minimo; ciò è stato riconosciuto dallo stesso Ministero, secondo quanto poco fa ha dichiarato il senatore Giardina. Sarebbe meglio, quindi, in considerazione appunto delle obiezioni di carattere finanziario sollevate dal relatore e da altri colleghi, ritornare all'emendamento proposto dal senatore Giardina.

SANNA RANDACCIO. Sulla copertura degli oneri previsti dal disegno di legge in esame e dai vari emendamenti proposti abbiamo sentito voci assai discordi. Il relatore mi sembra che abbia detto che non c'è copertura per gli oneri stabiliti dal disegno di legge in discussione. Il senatore Rizzo Giambattista, d'altra parte, ci dice che il senatore Giardina avrebbe avuto assicurazioni dal Ministero che il suo emendamento poteva essere facilmente accettato in quanto importerebbe un onere finanziario addirittura minimo.

S'impone evidentemente una chiarificazione perchè se noi sapremo con certezza che c'è la copertura degli oneri previsti dal disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, allora necessariamente l'atteggia-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

8ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

mento di ciascuno di noi, nei confronti dei vari emendamenti proposti, sarà uno e ben determinato; se viceversa tale copertura non dovesse esserci, allora il nostro atteggiamento nei confronti degli emendamenti anzidetti potrebbe essere diverso.

FERRABINO, *relatore*. Ho avuto precise informazioni dalla Commissione finanze e tesoro su quanto il senatore Sanna Randaccio e, con lui, la Commissione desiderano di sapere. La copertura esiste per tutti gli oneri stabiliti dal disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, fatta eccezione per gli oneri relativi all'aumento dei posti degli assistenti e del personale subalterno, di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, secondo le modificazioni apportate dalla stessa Camera dei deputati. Così stando le cose, è chiaro che per gli oneri previsti dai vari emendamenti proposti manca la relativa copertura.

PRESIDENTE. Il senatore Zoli, che soltanto in questo momento ha avuto possibilità d'intervenire alla nostra riunione, mi prega di dar lettura della seguente sua lettera:

«Caro Salomone, oggi la Commissione spe-

ciale per la ratifica dei decreti legislativi dovrebbe occuparsi della discussione del disegno di legge per la ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

«Dovrei fare delle osservazioni - anche preclusive - di carattere finanziario. Ma il Ministero della pubblica istruzione sta dandomi taluni chiarimenti e notizie che dovrebbero eliminare - almeno in gran parte - le mie obiezioni.

«Sono, quindi, a pregarti di voler rimandare ad altra riunione la trattazione di tale argomento, che è al n. 1 della parte seconda dell'ordine del giorno della Commissione».

Così stando le cose e poichè non si fanno osservazioni in merito alla proposta, fatta dal senatore Zoli, di rinviare ad altra riunione la discussione del disegno di legge in esame, metto ai voti la proposta anzidetta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvata*).

La riunione termina alle ore 18,45.